

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 2223/2022

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Adempimento parziale - Rifiuto del creditore - Funzione rispettiva degli artt. 1181 e 1455 c.c. - Conseguenze.

Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l'art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte. Ne consegue che, dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunciata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1181, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1289

Corte

Cassazione

2223

2022